



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Responsabile del procedimento: GATTO LUISA
Responsabile dell'istruttoria: FIOROT AUGUSTA

ORDINANZA Nr. 80 DEL 12/04/2002

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI CAMPEGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLE TENDE, ROULOTTES E CAMPER NONAUTORIZZATI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che nel territorio comunale sostano frequentemente roulotte, camper, caravan ed altri veicoli non autorizzati;
- che, dopo la permanenza degli stessi, l'Amministrazione Comunale è spesso costretta a provvedere, tramite proprio personale, alla pulizia e disinfestazione dell'area, stante lo stato in cui viene lasciata e al fine di evitare un potenziale pericolo per la salute pubblica;

RILEVATO che i siti dove spesso stazionano i predetti veicoli, con intere famiglie a scopo di accampamento, risultano essere sprovvisti di impianti igienico-sanitari atti a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride stivate negli appositi impianti interni di detti veicoli, e che pertanto tale situazione costituisce pregiudizio per l'igiene pubblica in contrasto con il Regolamento Comunale d'Igiene;

PREMESSO che con propria precedente Ordinanza n. 96 del 12.05.2001 veniva disposto il divieto di campeggio nella sola zona industriale di S. Giacomo di Veglia per le tende, roulotte e camper non autorizzati;

RITENUTO necessario per i motivi sopra esposti provvedere all'estensione a tutto il territorio comunale del suddetto divieto;

VISTO l'art. 185 comma 4 del nuovo CDS che recita: "E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario;

SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale, in ordine alle continue segnalazioni di accampamenti abusivi;

VISTI gli art.110 e 113 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

RITENUTO pertanto necessario, per motivi d'igiene pubblica e di pubblico interesse, vietare il campeggio nell'intero territorio comunale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

con decorrenza immediata l'istituzione del divieto di campeggio su tutto il territorio comunale a tende, roulotte e camper non autorizzati.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà all'allontanamento anche forzato, dei contravventori.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Al Comando della Polizia Municipale per l'esecuzione;
- Al Comando della Stazione Carabinieri, quale forza pubblica in assistenza alle operazioni di sgombero;
- Alla Questura di Treviso per gli eventuali adempimenti di competenza.

Gli utenti saranno resi edotti del divieto e degli obblighi mediante idonea segnaletica stradale posta in opera a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con il Comando Polizia Municipale che, unitamente agli altri Agenti della F.P., è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Sede Municipale, il 12.04.2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro Valenti)